REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

(La presente disciplina integra il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente)

Norme di riferimento

- 1. D.Lgs n. 30 luglio 1999 n. 286
- 2. C.C.N.L. 1998/2001:
 - ◆ Art. 5, comma 3 (controllo compatibilità dei costi della contrattazione decentrata)
 - ◆ Art. 15, comma 4 (preventivo accertamento per l'inserimento nel fondo di determinate quote)
 - Art. 18 (certificazione a consuntivo dei risultati conseguiti)
 - Art. 22, comma 2 (riduzione orario di servizio)
- 3. C.C.N.L. del 31/03/1999;
 - ◆ Art. 6 (adozione di metodologie permanenti di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti)
 - Art. 9, comma 6, lett. c) incarichi posizioni organizzative;

ART. 1 Istituzione

Il Comune di Ponte di Legno nell'ambito della propria autonomia organizzativa si avvale del nucleo di valutazione al fine di dotarsi di strumenti adeguati a:

- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- valutare le prestazioni del personale incaricato di posizioni organizzative e quindi dei Responsabili dei servizi e degli uffici investiti dal Sindaco dei poteri gestionali;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Il nucleo di valutazione opera in autonomia e risponde esclusivamente all'organo di direzione politica.

Il nucleo di valutazione opera in modo collegiale e ha accesso agli atti e ai documenti amministrativi e per l'espletamento della propria può avvalersi della collaborazione del Servizio Finanziario o di altro personale del Comune.

L'attività del nucleo di valutazione è uniformata al presente Regolamento, al D.Lgs 165/2001, al D.Lgs 286/99 e ai CCNL vigenti per il personale del comparto.

ART. 2 Nomina e composizione

I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con delibera della G.C. L'incarico ha una durata massima pari a quella del mandato del Sindaco e decorre dalla data del provvedimento di

nomina. Il nucleo è composto dal Segretario-Direttore Generale, dal Sindaco pro-tempore, dal Segretario o dal Vicesegretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta V.C. e da un funzionario svolgente i compiti di responsabile del servizio finanziario presso una pubblica amministrazione.

Non possono essere incaricati il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dipendenti comunali entro il 4° grado. I componenti del nucleo sono revocabili per inadempienza e accertata inerzia e decadono per cause materiali e per proprie dimissioni.

Le riunioni del nucleo si intendono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti.

ART. 3 Modalità di funzionamento

Il nucleo di valutazione definisce autonomamente le proprie modalità di funzionamento, nell'ambito di quanto previsto dalla legge, comunque rispettando le seguenti linee operative generali;

- a) assunzione del piano esecutivo di gestione o di altro strumento di attribuzione delle risorse ai responsabili del piano dettagliato degli obiettivi, come riferimento del controllo nei confronti delle unità organizzative dell'ente;
- b) rilevazione dei dati relativi alle risorse impiegate da ciascuna unità organizzativa e dei relativi ricavi rispetto all'insieme delle risorse definitivamente assegnate;
- c) rilevazione dei dati relativi ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti da ciascuna unità organizzativa, utilizzando parametri e standard predefiniti di riferimento per il controllo, discussi con le unità organizzative e comunicati all'inizio di ogni anno ai responsabili delle stesse;
- d) verifica periodica, entro tempi predeterminati, dello stato di attuazione di quanto previsto nel piano esecutivo di gestione o di altro strumento di attribuzione delle risorse ai responsabili e nel piano dettagliato degli obiettivi, con conseguente misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità di quanto attuato dalle singole unità organizzative.

Il nucleo recepisce inoltre le relazioni annuali dei Responsabili sull'attività svolta; determina con cadenza almeno annuale i parametri e gli standard preventivi di riferimento del controllo, nel rispetto delle eventuali indicazioni della Giunta Comunale, e li rende noti tempestivamente sia all'amministrazione che ai Responsabili.

ART. 4 Compiti

Al nucleo di valutazione sono attribuiti i compiti previsti agli artt. 5 e 6 del D.Lgs 289/99. In particolare il nucleo di valutazione provvede a:

- a) verificare il buon andamento dell'attività amministrativa, soprattutto sulla base delle risultanze del controllo di gestione e della verifica dei risultati ottenuti;
- b) attestare i risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse a obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi;
- c) verificare i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo r quantitativo dei servizi;
- d) esercitare tutti gli altri compiti che gli sono demandati da leggi, statuti, regolamenti o compiti assegnatigli dal Sindaco;
- e) verificare la congruità delle valutazioni individuali dei dipendenti, predisposte dai Responsabili dei singoli servizi ai fini del riconoscimento delle quote individuali di produttività e della

- progressione orizzontale economica all'interno delle singole categorie di appartenenza dei dipendenti stessi;
- f) propone l'adozione di un sistema di valutazione e graduazione delle posizioni organizzative al fine della quantificazione delle relative indennità e della liquidazione dell'indennità di risultato ai sensi dell'articolo seguente;

ART. 5 La valutazione dei dirigenti-responsabili

La valutazione dei dirigenti-responsabili è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi.

Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità dirigenziali e l'andamento qualitativo del servizio. L'attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri e attraverso la comunicazione degli esiti finali in contradditorio.

Art. 6 Compensi

A ciascun componente del nucleo di valutazione esterno all'amministrazione viene erogato un compenso complessivo annuale al lordo delle ritenute fiscali, frazionabile in acconti trimestrali, determinato con il provvedimento di nomina.